

Così il decreto Cura Italia. Prorogato il Garante privacy. Ai giudici onorari 600 euro

Tar e Consiglio di stato fermi

Termini sospesi e udienze rinviate a dopo il 15 aprile

DI ANTONIO
CICCIA MESSINA

Termini sospesi e udienze rinviate a dopo il 15 aprile per i processi al Tar e al Consiglio di Stato. Salvo che per i procedimenti cautelari e a meno che le parti chiedano unanimità di andare avanti. E dopo il 15 aprile ricorsi decisi, di regola, senza fare udienza, ma con la possibilità di chiedere la discussione. È quanto prevede l'articolo 84 del dl Cura Italia 18/2020 (in G.U. n. 70 del 17/3/2020) risolvendo alcuni problemi interpretativi, nel difficile bilanciamento di fare andare avanti la macchina dei processi e contenere il contagio da Covid-19.

TERMINI

Dall'8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 inclusi tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, tranne che per il procedimento cautelare.

UDIENZE

Tutte le udienze pubbliche (discussione del merito dei pro-

cessi) e camerale (sospensione dei provvedimenti, ottemperanze, accesso, ecc.), fissate dall'8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 inclusi, sono rinviate d'ufficio a data successiva.

CAUTELARI

I procedimenti cautelari, cioè quelli per la sospensione di urgenza di un provvedimento, che non sono sospesi, sono decisi con un particolare iter: sono definiti fuori udienza con un decreto del presidente dell'ufficio giudiziario o da un magistrato delegato e la successiva trattazione da parte del collegio (Tar o sezione del Consiglio di stato) è rinviata a dopo il 15 aprile 2020; il decreto cautelare conserva efficacia fino alla trattazione collegiale.

ECCEZIONE

Alla sospensione delle udienze c'è una eccezione basata sulla richiesta unanime di tutte le parti: dal 6 aprile al 15 aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base

degli atti depositati, purché ci sia la richiesta congiunta di tutte le parti costituite.

MISURE ANTICOVID

I vertici degli uffici giudiziari amministrativi, a decorrere dal 8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, adottano, misure anti-assembramento. Tra queste misure troviamo la limitazione dell'accesso agli uffici solo per il disbrigo di attività urgenti; la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici; la sospensione dell'attività di apertura al pubblico per i servizi differibili; sistemi di prenotazione per l'accesso ai servizi, con scaglionamento delle entrate per orari fissi; rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, salvo grave pregiudizio per le parti. Dopo il 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, tutti i ricorsi (meriti e cautelari) passano in decisione, senza discussione orale, cioè senza udienza, sulla base degli atti depositati, ferma la possibilità di definizione del giudizio in forma semplificata. Se però una parte chiede più tempo per svolgere le proprie

difese, il giudice rimette in termini per depositare documenti e memorie, ma c'è un'accelerazione rispetto ai termini del rito ordinario, che sono abbreviati della metà. Dall'8 marzo e fino al 30 giugno 2020 è sospeso l'obbligo di depositare le copie di cortesia cartacee degli atti depositati telematicamente.

CORTE DEI CONTI

Anche per la giustizia contabile si stabilisce il rinvio delle udienze a dopo il 15 aprile 2020 e la sospensione dei termini (articolo 85). Si aggiunge la regola, valevole successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, del passaggio in decisione delle controversie pensionistiche senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, eventualmente integrata da note difensive. Per il controllo preventivo di legittimità affidato al giudice contabile, invece, non si applica alcuna sospensione dei termini.

GARANTI

L'attuale collegio del Garante della privacy attuale

è prorogato fino al 60° giorno successivo alla data di cessazione dello stato di emergenza Covid. Lo stesso è stabilito per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Entrambe erano in scadenza al 31 marzo 2020.

GIUDICI ONORARI

Il decreto prevede a favore dei magistrati onorari un contributo economico mensile pari a 600 euro, per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione dell'attività dei tribunali. Il contributo non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non è cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a norma del presente decreto.

—@Riproduzione riservata—

IO ONLINE Il dl 18 sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

